

ASSOCIAZIONE GAL TERNANO

BANDO AZIONE A.1.3.

FAQ PERVENUTE AL 22/06/2026

QUESITO 1

In riferimento all'art.4 "BENEFICIARI DEGLI AIUTI" punto "5." delle "Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti" del "Bando azione A.1.3. Creazione e Sviluppo attività extraagricole" si chiede di chiarire quanto segue: **una struttura ricettiva avente un numero di camere superiore a 10 (nel nostro caso specifico 11) e un numero di posti letto inferiore a 30 (nel nostro caso specifico 21) soddisfa la condizione di cui al punto "5."?**

RISPOSTA

In merito al quesito formulato circa l'interpretazione dell'articolo 4 comma 5 del bando si precisa quanto segue. L'articolo 4 .5 del bando prevede che *"le strutture classificate con il Codice ATECO 55 "Servizi di alloggio" devono necessariamente avere .." numero di camere/unità abitative pari o inferiore a 10 e **contemporaneamente** un numero di posti letto pari o inferiore a 30 al momento della presentazione della domanda.."*

Ne consegue chiaramente che non sono ammissibili le strutture che soddisfano soltanto uno dei due requisiti.

La successiva formulazione — *"la mancanza di entrambi i due requisiti comporta la non ammissibilità della domanda"* — pur potendo generare un margine di ambiguità interpretativa, deve essere letta nel senso che l'assenza di entrambi i requisiti determina certamente la non ammissibilità, senza tuttavia introdurre un'eccezione per i soggetti che ne possiedano uno soltanto.

Pertanto, l'ipotesi prospettata nel quesito non soddisfa la condizione di ammissibilità prevista dal bando.

QUESITO 2

Un soggetto ha sede legale a ----- (Gal Ternano) e 1 sede operativa ad ----- (Gal Trasimeno orvietano) Unità Locali presenti in camera di commercio. L'azienda può presentare 2 domande? una a valere nel GAL ternano ed una a valere sul GAL trasimeno orvietano? chiaramente per investimenti e spese diverse?

RISPOSTA: in riferimento al quesito non appaiono nei bandi elementi che possano negare la possibilità per una impresa di partecipare ad entrambi, purchè vengano soddisfatte le specifiche condizioni di ammissibilità di ciascun bando.

QUESITO 3

Per le attività con codice ATECO 55.20.42 (“Servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze”), ai fini dell’ammissibilità della domanda è necessario che la struttura ricettiva risulti già operativa e registrata nel database regionale delle strutture ricettive alla data di presentazione della domanda, oppure è sufficiente che l’impresa risulti attiva con ATECO coerente e che la configurazione ricettiva sia definita progettualmente?

RISPOSTA:

Il bando, tra i requisiti di ammissibilità, prevede che la struttura ricettiva sia ATTIVA presso la CCIAA con ATECO coerente. Il soggetto richiedente dovrà comunque documentare adeguatamente il rispetto dei massimali previsti dal bando per numero di camere/unità abitative e numero di posti letto all’art. 4.

QUESITO 4

La locazione turistica imprenditoriale rientra tra le attività ammissibili previste dall’avviso oppure il riferimento ai codici ATECO 55 riguarda esclusivamente strutture ricettive extralberghiere classificate (CAV, affittacamere, B&B, ecc.)?

RISPOSTA:

Il bando dettaglia i codici ATECO che risultano essere ammissibili, per cui un’impresa, purchè ATTIVA e che presenti uno dei codici ATECO di cui all’allegato 1 con interventi previsti riconducibili all’ATECO, è ammissibile.

QUESITO 5

In merito agli impianti per a produzione di energia, sono esclusi a priori? Anche per autoconsumo per sopperire alle esigenze della azienda?

RISPOSTA:

in riferimento al bando del GAL Ternano si riporta quanto indicato nell’art. 5 - paragrafo “spese non ammissibili”, che comprende tra le varie voci:

- Acquisto e installazione impianti e attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Pertanto, per quante concerne il bando del GAL TERNANO, tutti gli impianti da fonti rinnovabili, e quindi gli impianti fotovoltaici, non sono spese ammissibili, anche qualora utilizzati per autoconsumo.

QUESITO 6

Sto attualmente portando avanti un intervento di ristrutturazione di un casale situato a -----, che vorrei destinare a struttura ricettiva. Ho recentemente preso visione del Bando Azione A.1.3 – Creazione e sviluppo di attività extraagricole e sono interessato a valutare la possibilità di accedere ai fondi previsti, con l'obiettivo di avviare una futura attività ricettiva. Al momento, tuttavia, non ho ancora costituito una società, in quanto l'attività non è ancora operativa e si trova ancora in fase progettuale. A tal proposito, vorrei gentilmente chiedere se, provvedendo alla costituzione di una società, sia possibile accedere al bando; resto a disposizione per fornire ulteriori informazioni sul progetto e vi sarei grato per qualsiasi indicazione utile.

RISPOSTA:

in riferimento al suo quesito sul bando Azione A.1.3. del GAL Ternano si fa presente quanto segue. La sola costituzione della società, come da ipotesi da lei prospettata, non consente di accedere al bando in quanto, ai sensi dell'art.4 (paragrafo condizioni di ammissibilità), un'impresa deve essere iscritta alla CCIAA ed essere attiva relativamente ad uno dei codici ATECO previsti dall'allegato 1 al bando entro la data di scadenza. Inoltre il soggetto richiedente che presenta domanda (quindi la futura società) deve possedere, sempre entro la scadenza del bando, il possesso degli immobili oggetto di intervento in una delle forme previste sempre dall'art. 4 (titoli di possesso degli immobili).

FAQ PERVENUTE AL 10/06/2026

QUESITO 7

Con la presente vorrei avere, cortesemente, un chiarimento in merito alle spese ammissibili dal bando in oggetto. Nello specifico l'orangerie rientra nelle tensostrutture, e quindi non ammissibile su tale bando?

RISPOSTA:

In riferimento al quesito, il bando all'art.5, tra le spese non ammissibili elenca le "tensostrutture permanenti e provvisorie e in ogni caso manufatti temporanei, gazebi et similia", per cui anche l'orangerie rientra in questa tipologia di manufatti di copertura esterni, assimilabili a tensostrutture e gazebi.

Si invia sotto risposta ad altro quesito, riportato nelle FAQ presenti nel sito www.galternano.it, riferito a coperture in legno esterne (vedasi quesito 9).

QUESITO 8

L'azienda cliente dello studio deve partecipare al Bando per lavori di ristrutturazione e acquisto nuove attrezzature presso una sede in cui devono essere effettuati ancora questi lavori/acquisti.

Il contratto di locazione sarà registrato prima della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, ma la denuncia di apertura dell'unità locale in teoria dovremmo trasmetterla successivamente alla realizzazione dei lavori che rendono idonea la struttura. Perchè in alternativa, qualora ciò non fosse possibile devo avviare l'attività presso la sede prima della presentazione della domanda di partecipazione al bando e poi eseguire i lavori di ristrutturazione. Si rimane in attesa di un suo cortese chiarimento

RISPOSTA

L'impresa, purchè sia già attiva nell'ambito di uno specifico codice ATECO coincidente con quelli previsti dal bando, può prevedere la realizzazione di lavori presso una nuova sede, provvedendo successivamente alla denuncia di apertura nella nuova unità locale.

L'impresa deve avere il possesso degli immobili in una delle forme previste dall'art. 4 entro la data di presentazione della domanda e dovrà verificare tutti i requisiti e gli adempimenti necessari per l'accesso al bando.

QUESITO 9

In caso di ammodernamento di una parte esterna di un ristorante, che vedrebbe l'eliminazione del gazebo in plastica e ferro, con riqualificazione della pavimentazione e copertura in legno, è una spesa ammissibile?

RISPOSTA:

Buongiorno, in riferimento al quesito il bando prevede che siano ammissibili le spese relative al "miglioramento delle aree esterne di pertinenza dei fabbricati di cui al punto precedente, esclusivamente collegate all'attività oggetto di finanziamento."

Nelle spese non ammissibili del bando del GAL Ternano sono elencate le "tensostrutture permanenti e provvisorie e in ogni caso manufatti temporanei, gazebo et similia", per cui le diverse tipologie di coperture esterne, anche in legno, non sono ammissibili, mentre risulta ammissibile la pavimentazione ed altri interventi sulle pertinenze.

QUESITO 10

Impresa avente codice ateco tra quelli ammissibili al bando. La ristrutturazione dell'immobile, con i requisiti di disponibilità, prevede l'attivazione di Nuovo codice ateco e quindi Nuova Attività, sempre tra quelli ammessi, ma solo dopo il termine dei lavori. Sicuramente prima della eventuale domanda di saldo.

Può partecipare al bando?

RISPOSTA:

In riferimento al bando del GAL Ternano l'impresa richiedente deve possedere un codice ATECO già attivo - coincidente con uno quelli di cui all'allegato 1 - relativamente all'attività specifica per la quale intende attuare gli investimenti prima della presentazione della domanda di sostegno.